



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

*Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA
Unità Specialistica Art. 126-bis
Copo Unità Dott. Ing. Vincenzo Fyyyy
Via del fosso dell'Acqua Acetosa Ostiense, 9
00141 Roma
Email: revpatenti:uprmsud@mit.gov.it*

Prot. 0000/2023
del 05/04/2023

Roma, 05/04/2023

Sig.ra Zzzzzz Wwww
via J. Kkkkkkk 8
00179 ROMA

Oggetto: Comunicazione di avvio di procedimento di revisione della patente

Gentile signore, gentile signora,

La informiamo che il Suo nome risulta inserito nell'elenco delle patenti da revisionare, secondo quanto stabilito dall'articolo 126 bis del Codice della Strada.

Di conseguenza, è stato avviato un procedimento per emettere eventualmente un provvedimento di revisione della patente che comporta l'esame teorico e pratico (con prove che possono essere sostenute una sola volta). Ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990, Lei ha il diritto di presentare memorie scritte e controdeduzioni. Tali scritti, indirizzati all'attenzione di Vincenzo Fxxxxi, vanno inviati alla email revpatenti.uprmsud@mit.gov.it.

Anche se Lei ha presentato la copia di un ricorso gerarchico o giurisdizionale contro una sanzione che ha comportato la decurtazione dei punti, il nostro ufficio non può sospendere l'azione amministrativa se i suoi punti sono a zero, indipendentemente dal fatto che il ricorso sia ancora in corso o sia già stato concluso. In tal caso, Lei dovrà inviare una copia del ricorso al Comando dell'organo di Polizia che ha registrato il verbale nell'Anagrafe nazionale, prima che fosse legalmente definito, per chiedere che venga immediatamente stornato.

Lei può presentare al nostro ufficio le Sue memorie scritte o le Sue controdeduzioni entro 20 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, direttamente o con email ordinaria o con PEC. I documenti che ci verranno inviati saranno valutati prima dell'emissione del provvedimento finale, che deve essere adottato entro 90 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Se il nostro ufficio non rispetta i tempi previsti (articolo 8.2 c bis della legge 241/90), Lei ha la possibilità di presentare un ricorso gerarchico o giurisdizionale. I dettagli su come presentare un ricorso contro il provvedimento finale saranno indicati nel provvedimento stesso.

Le comunicheremo l'archiviazione o la sospensione del procedimento, eventualmente anche in forma orale.

Riteniamo utile darle alcune informazioni sull'articolo 126-bis del Codice della Strada.

Quando gli viene consegnato o notificato un verbale, il conducente di un autoveicolo viene a conoscere le infrazioni che gli vengono contestate e le relative sanzioni, compresa la perdita dei punti. I dati relativi alle infrazioni al Codice della Strada, comprese le decurtazioni di punti, vengono inseriti nel sistema telematico

dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida dall'organo di polizia che ha contestato l'infrazione, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione (art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada).

L'organo di polizia che ha contestato l'infrazione è l'unico organo che può inserire o togliere i verbali dalla rete. Questa attività azione informatica ha le caratteristiche di atto con fede privilegiata, in quanto fa fede, fino a querela di falso, secondo quanto prevede l'articolo 2700 del Codice civile. Il nostro ufficio non conserva copie cartacee dei verbali per le infrazioni al Codice della Strada. Tali documenti sono disponibili in formato cartaceo integrale nella sede dell'organo di polizia.

Regstrandosi sul sito "il portale dell'automobilista", il conducente può visualizzare e annullare i dati relativi alle infrazioni che hanno comportato le decurtazioni parziali dei punti, e può anche verificare il saldo attuale dei punti della patente.

Per quanto riguarda l'eventuale mancata notifica della decurtazione parziale dei punti della patente, in seguito a una violazione del Codice della Strada, precisiamo che l'argomento è stato oggetto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5857/2019 del 23/08/2019. In tale sentenza si dice che la comunicazione della decurtazione dei punti non è necessaria per rendere validi la sanzione della decurtazione, che ha effetto immediato, e il provvedimento di revisione della patente di guida, che deriva obbligatoriamente dalla perdita totale dei punti. L'interessato, infatti, conosce subito, dal verbale di accertamento, se e in quale misura gli verrà applicata la decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti. Ha così sempre la possibilità di recuperare i punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione della patente.

In sintesi, la comunicazione sulla decurtazione parziale dei punti non è un provvedimento, ma solo un'informazione sulla variazione del punteggio, che viene determinata nel verbale di contestazione.

Ing. Vincenzo Fyyyy
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

